

	ALLEGATO "C" DELL'ATTO REPERTORIO NUMERO 3873/3152	
	STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE	
	"SINEGLOSSA ETS"	
	ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E NORMATIVA APPLICABILE	
	1. É costituita un'associazione denominata "SINEGLOSSA ETS" ai sensi delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 (d'ora innanzi "CTS") e successive modificazioni e integrazioni che nel prosieguo del presente atto è indicata con il termine Associazione.	
	2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.	
	3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.	
	ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA	
	1. L'Associazione ha sede legale in Ancona (AN), ma potrà avere sedi secondarie presso le quali svolgere le proprie attività istituzionali in altri luoghi. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.	
	2. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa	

	potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea degli	
	associati.	
	ARTICOLO 3 - SCOPO	
	1. L'Associazione non ha fini di lucro.	
	2. L'Associazione ha per scopo il perseguimento, senza sco-	
	po di lucro, di finalità civiche, educative, solidaristiche	
	e di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusi-	
	va o principale, di una o più attività di interesse genera-	
	le, elencate nel successivo art. 4.	
	ARTICOLO 4 - ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	
	1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui al-	
	l'art. 3, svolge in via esclusiva o principale le seguenti	
	attività di interesse generale:	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislati-	
	vo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni di	
	cui alla lettera f dell'articolo 5 del Decreto Legislati-	
	vo 3 Luglio 2017 n. 117;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, arti-	
	stiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-	
	vità, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività	
	di interesse generale di cui alla lettera i del Decreto	
	Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	

	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modi-	
	ficazioni, nonché le attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa di cui alla lettera d del De-	
	creto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di in-	
	teresse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-	
	zione della dispersione scolastica e al successo scolasti-	
	co e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contra-	
	sto della povertà educativa;	
	z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di be-	
	ni confiscati alla criminalità organizzata;	
	A tale scopo l'associazione intende promuovere:	
	- la gestione di centri culturali, gallerie, siti antropici,	
	Musei, siti culturali, pinacoteche, immobili pubblici acqui-	
	siti anche in partenariato pubblico privato;	
	- spettacoli teatrali e musicali, prodotti audiovisivi, an-	
	che in collaborazione con enti pubblici o privati;	
	- lezioni, seminari, laboratori e corsi di formazione e per-	
	fezionamento per l'esercizio delle professioni artistiche e	
	tecniche del settore dello spettacolo dal vivo, del teatro,	
	della musica, della danza, della cinematografia, della ra-	
	dio, della televisione e dello spettacolo e dell'intratteni-	
	mento in generale;	
	- ogni attività diretta alla valorizzazione del patrimonio	

	culturale, della tradizione teatrale e cinematografica ita-	
	liana, con l'organizzazione, direzione artistica e promozio-	
	ne di eventi, stagioni teatrali e rassegne cinematografiche	
	- l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, e-	
	laborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale	
	ed audiovisivo, ricerche e attività rivolte ai singoli citta-	
	dini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a	
	chiunque altro ne faccia richiesta;	
	- l'attuazione del turismo in particolare quello rivolto a	
	persone diversamente abili, giovani e anziani, sociale e cul-	
	turale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;	
	- scambi giovanili e internazionali;	
	- attività e servizi rivolti alla domanda di turismo di per-	
	sone e soggetti esclusi e marginalizzati dal turismo tradi-	
	zionale, di persone e soggetti con bisogni speciali, di fa-	
	sce sociali deboli ed a rischio di esclusione sociale, ad af-	
	fermare e sviluppare tutte le attività, anche in rapporto	
	con la Pubblica Amministrazione e gli Enti Locali, che siano	
	finalizzate qualitativamente e quantitativamente allo svilup-	
	po del turismo sociale fra i giovani, i lavoratori, i mino-	
	ri, gli anziani ed i soggetti svantaggiati;	
	- iniziative per la diffusione della cultura e delle arti	
	(mostre, letture pubbliche, conferenze, discussioni, dibattiti,	
	incontri con autori) in collaborazione anche con altre i-	
	stituzioni;	

	- lo svolgimento di attività didattiche, mediante l'organiz-	
	zazione di corsi, seminari, workshop, mostre, serate, concor-	
	si;	
	- attività di ricerca volta all'ideazione di nuove metodolo-	
	gie per la formazione formale e informale, allo sviluppo del-	
	le "lifeskills", all'implementazione di progetti basati sul	
	connubio arte e scienza;	
	- l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni, mo-	
	stre, rassegne e concorsi nazionali e internazionali;	
	- la realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori	
	della cultura;	
	- la collaborazione con enti pubblici e privati, associazio-	
	ni culturali, consorzi e cooperative che perseguono scopi e	
	finalità affini;	
	- la diffusione e l'apertura al pubblico delle mostre, cor-	
	si, workshop, seminari e degli spazi destinati;	
	- la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ri-	
	tenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.	
	L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle e-	
	lencate a condizione che siano secondarie e strumentali ri-	
	spetto alle attività di interesse generale, secondo le moda-	
	lità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione,	
	e nel rispetto dei criteri e dei limiti definiti con il de-	
	creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di	
	concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del	

		19 Maggio 2021 n. 107.	
	L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta		
	fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e		
	correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in confor-		
	mità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.		
	117/2017.		
	L'Associazione potrà inoltre aderire ad altre Associazioni o		
	Enti aventi finalità analoghe alle proprie.		
	L'associazione potrà aderire a reti associative di cui al-		
	l'art. 41 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117. Con		
	l'adesione, l'associazione accetta per sé e per i propri as-		
	sociati - di conformarsi alle norme e alle direttive delle		
	reti associative, nel rispetto delle prescrizioni del CTS.		
	L'associazione costituita per lo svolgimento delle attività		
	di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017		
	n. 117, sopra indicate, può avvalersi dell'attività di lavo-		
	ratori dipendenti e di volontari o avvalersi di prestazioni		
	di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri asso-		
	ciati.		
	É vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed a-		
	vanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-		
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrato-		
	ri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso		
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individua-		
	le del rapporto associativo, nel rispetto di quanto prescrit-		

	to dall'articolo 8 del CTS.	
	ARTICOLO 5 - ASSOCIATI	
	1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associa-	
	to" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che, secondo	
	lo Statuto e la normativa vigente, sono ammessi a partecipar-	
	vi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa	
	di cessazione della loro qualità di Associati.	
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche,	
	gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuri-	
	dica, con o senza scopo di lucro - nel rispetto dei limiti	
	prescritti dall'articolo 4 del CTS - che ne condividano gli	
	scopi e che si impegnino a realizzarli.	
	3. Gli associati partecipano alle attività organizzate dalla	
	Associazione previa iscrizione alla stessa. L'adesione alla	
	Associazione è a tempo indeterminato e non può essere dispo-	
	sta per un periodo temporaneo.	
	4. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con delibera-	
	zione del consiglio direttivo su domanda dell'interessato,	
	che presentandola, dichiara di condividere le finalità che	
	la Associazione persegue e si impegna a osservare lo statuto	
	e i regolamenti dell'Associazione. La deliberazione è comuni-	
	cata all'interessato e annotata nel libro degli associati.	
	5. Il Consiglio direttivo dell'Associazione valuta la doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con le fina-	
	lità perseguite e l'attività di interesse generale svolta.	

	6. Il Consiglio direttivo, in caso di respingimento della do-	
	manda, deve entro novanta giorni motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-	
	teressati.	
	7. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dal-	
	la comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che	
	sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo elet-	
	to dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte,	
	se non appositamente convocati, in occasione della loro suc-	
	cessiva convocazione.	
	8. Gli aspiranti associati, diversi dalle persone fisiche,	
	dovranno presentare domanda di ammissione firmata dal pro-	
	prio rappresentante legale.	
	9. La qualifica di associato è intrasmissibile e la quota as-	
	sociativa non può essere rimborsata, trasferita a terzi o ri-	
	valutata.	
	10. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da	
	minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'eser-	
	cente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la	
	domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei con-	
	fronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tut-	
	te le obbligazioni dell'associato minorenne.	
	11. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e ces-	
	sa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione/sciogli-	
	mento o per altre cause di cessazione previste dalla normati-	

	va.	
	ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	1. Tutti gli associati godono, al momento dell'ammissione,	
	del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali con e-	
	sercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passi-	
	vo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio	
	minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il rag-	
	giungimento della maggiore età. L'esercizio dei diritto di	
	voto, in caso di minore età, deve ritenersi attribuito ex le-	
	ge, per i soci minori, agli esercenti la responsabilità geni-	
	toriale.	
	2. All'associato è altresì riconosciuto il diritto a rico-	
	prire cariche all'interno dell'Associazione nel rispetto tas-	
	sativo del divieto di assoggettamento dell'Ente al control-	
	lo, alla direzione e al coordinamento da parte dei soggetti	
	esclusi. La qualifica di associato dà diritto a frequentare	
	tutte le iniziative promosse dall'Associazione.	
	3. Tutti gli Associati hanno il diritto di esaminare i li-	
	bri sociali obbligatori di cui all'art. 15 del Decreto Legi-	
	slativo 3 Luglio 2017 N. 117. L'associato ha diritto di otte-	
	nere estratti a proprie spese dei libri sociali obbligatori	
	nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede al fi-	
	ne di non pregiudicare il diritto alla riservatezza dell'As-	
	sociazione. Gli amministratori devono, entro trenta giorni	
	dalla richiesta avanzata in forma scritta da parte del socio	

	o dei soci, consentire la consultazione dei libri sociali ob-	
	bligatori.	
	4. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle	
	finalità dell'Associazione, tutelandone il nome,	
	nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e	
	gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti in-	
	terni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare la quota associativa nella misura e nei termi-	
	ni fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 7 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI	
	1. La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a	
	che non venga persa per uno dei seguenti motivi:	
	✓ per recesso, che deve essere esercitato con di-	
	chiarazione scritta presentata al Consiglio Di-	
	rettivo mediante lettera raccomandata o con po-	
	sta elettronica certificata o con posta elettro-	
	nica ordinaria;	
	✓ per esclusione deliberata dal Consiglio Diretti-	
	vo nei confronti dell'associato che abbia compiuto	
	azioni disonorevoli o comunque idonee a reca-	
	re grave pregiudizio al buon nome dell'Associa-	
	zione o al perseguimento del fine sociale o che	
	si renda gravemente inadempiente rispetto agli	

	obblighi derivanti dalla sua qualità di Associa-	
	to;	
	✓ morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla	
	scadenza del versamento richiesto della quota as-	
	sociativa. L'associato decaduto può presentare	
	una nuova domanda di ammissione ai sensi del-	
	l'art.5 del presente Statuto.	
	2. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata	
	dal momento della ricezione della comunicazione di re-	
	cesso da parte dell'Associazione.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consi-	
	glio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per	
	iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta)	
	giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso	
	l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea	
	ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ri-	
	cevimento della comunicazione, mediante apposita istan-	
	za che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a	
	mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad atte-	
	starne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà	
	svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di rice-	
	vimento dell'istanza. All'appellante deve essere garan-	
	tito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino	
	alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai	
	fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedi-	

	mento di esclusione si intende sospeso: egli può comun-	
	que partecipare alle riunioni assembleari ma non ha di-	
	ritto di voto.	
	4. L'associato che per qualsiasi causa abbia cessato di	
	appartenere all'Associazione non può chiedere la resti-	
	tuzione delle quote versate, non ha alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione ed è tenuto al pagamento	
	dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel	
	corso del quale cessa la sua qualifica di associato.	
	ARTICOLO 8 - ORGANI SOCIALI	
	Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) il Vicepresidente;	
	e) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del d.	
	Lgs. 117/2017;	
	f) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al	
	verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del d.	
	Lgs. 117/2017.	
	L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri	
	di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e	
	passivo.	

ARTICOLO 9 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

1) L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo della Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

2) La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un decimo degli associati che all'atto della richiesta ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni Associato in regola con i requisiti richiesti ha diritto ad un solo voto in assemblea.

3) L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

4) Potranno prendere parte alle assemblee della Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

5) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

	6) Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da un altro	
	membro del Consiglio Direttivo intervenuto all'Assemblea e	
	scelto dalla maggioranza dei presenti.	
	7) L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due	
	scrutatori.	
	8) Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce	
	le modalità e l'ordine delle votazioni.	
	9) Le Assemblee si possono svolgere anche per au-	
	dio-conferenza o video-conferenza ed è ammessa l'espressione	
	del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui	
	si darà atto nei relativi verbali:	
	• che sia consentito al presidente della riunione di accerta-	
	re l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento	
	della riunione e constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	• che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	
	zazione;	
	• che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	10) Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale fir-	
	mato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nomi-	

	nati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere mes-	
	sa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ri-	
	tenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la	
	massima diffusione.	
	ARTICOLO 10 - VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE	
	1) L'Assemblea è validamente costituita con la presenza del-	
	la maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di vo-	
	to e delibera validamente con voto favorevole della maggio-	
	ranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto, co-	
	me sopra indicato.	
	2) L'Assemblea è validamente costituita in seconda convoca-	
	zione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	3) Per le modifiche statutarie, occorre la presenza di alme-	
	no tre quarti degli Associati e il voto favorevole della mag-	
	gioranza dei presenti	
	4) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la de-	
	voluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di alme-	
	no tre quarti degli associati.	
	5) La seconda convocazione delle assemblee dovrà essere fis-	
	sata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	ARTICOLO 11 - SVOLGIMENTO ASSEMBLEA	
	1) La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno 8 (otto)	
	giorni prima, mediante comunicazione scritta agli associati	

	a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o altri strumenti	
	di comunicazione informatica, telegramma o raccomandata. Nel-	
	la convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'incontro e l'elenco delle mate-	
	rie da trattare.	
	2) L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Di-	
	rettivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'an-	
	no, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio socia-	
	le, per l'approvazione del bilancio consuntivo.	
	3) Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle	
	direttive generali della Associazione nonché:	
	• eleggere i componenti del consiglio direttivo;	
	• nominare l'organo di controllo ove sia obbligatorio per	
	legge o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone	
	la revoca;	
	• nominare il revisore legale ove sia obbligatorio per legge	
	o qualora lo ritenga comunque opportuno e ne dispone la revo-	
	ca;	
	• deliberare sulla responsabilità dei membri degli organi	
	dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei lo-	
	ro confronti;	
	• approvare il programma di attività e il preventivo economi-	
	co per l'anno successivo;	
	• approvare il bilancio di esercizio e la relazione di mis-	
	sione;	

	• deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui	
	provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'asso-	
	ciazione, o di radiazione di un socio, consentendo la più am-	
	pia garanzia di contraddittorio;	
	• ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea a-	
	dottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;	
	• approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal	
	consiglio direttivo;	
	• deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal-	
	l'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su	
	tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti del-	
	l'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assem-	
	blea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al	
	suo esame dal Consiglio Direttivo.	
	ARTICOLO 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione del-	
	l'Associazione ed è composto da un numero minimo di 3 (tre)	
	ad un massimo di 11 (undici) membri. Il Consiglio Direttivo,	
	se non dispone direttamente l'assemblea, nel proprio ambito	
	nomina il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario. La	
	rappresentanza della Associazione spetta al Presidente del	
	consiglio direttivo.	
	2. La nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio	
	Direttivo è riservata all'Assemblea nel rispetto tassativo	
	del divieto di controllo di direzione e di coordinamento da	

	parte di soggetti esclusi di cui all'articolo 4 comma 2 del	
	CTS; in particolare in ossequio all'articolo 4, comma 2, del	
	CTS sopra citato, e della Nota Circolare N. 2243 del 4 marzo	
	2020 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-	
	li, gli associati esclusi ai sensi della normativa richiama-	
	ta non possono esprimere, né individualmente né congiuntamen-	
	te, la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione.	
	3. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammini-	
	strazione ordinaria della Associazione. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli ammi-	
	nistratori. Le limitazioni del potere di rappresentanza non	
	sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro u-	
	nico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i ter-	
	zi ne erano a conoscenza.	
	4. Non può essere nominato amministratore, e se nominato de-	
	cade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il falli-	
	to, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'inter-	
	dizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapa-	
	cità ad esercitare uffici direttivi.	
	5. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i	
	suoi componenti sono rieleggibili.	
	6. Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in re-	
	gola con il pagamento delle quote associative.	
	7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Pre-	
	sidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richie-	

	sta scritta da almeno la metà dei consiglieri.	
	Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la pre-	
	senza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera	
	validamente con il voto favorevole della maggioranza dei pre-	
	senti.	
	Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono	
	risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la	
	riunione e dal segretario verbalizzante. Lo stesso deve esse-	
	re messo disposizione di tutti gli associati con le forma-	
	lità ritenute idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantir-	
	ne la massima diffusione.	
	8. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere	
	anche per audio-conferenza o videoconferenza ed è ammessa	
	l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti con-	
	dizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il	
	Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno al-	
	la formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritene-	
	re svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accer-	
	tare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento	
	della riunione e constatare e proclamare i risultati della	
	votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbaliz-	

	zazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmet-	
	tere documenti.	
	9. La responsabilità dei consiglieri è disciplinata dal-	
	l'art. 28 del CTS.	
	ARTICOLO 13 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Sono compiti del Consiglio Direttivo:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale	
	di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assem-	
	blea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Asso-	
	ciatione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il fun-	
	zionamento dell'Associazione, da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea;	
	g) decidere la quota associativa annuale, determinandone	
	l'ammontare;	

	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'ur-	
	genza dal Presidente;	
	j) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	k) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diver-	
	se, e documentarne il carattere secondario e strumenta-	
	le rispetto alle attività di interesse generale;	
	l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso at-	
	tribuito dal presente Statuto o dai regolamenti inter-	
	ni;	
	m) deliberare in ordine al trasferimento della sede del-	
	l'Associazione nell'ambito del medesimo comune;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misu-	
	re necessarie all'attuazione delle finalità istituzio-	
	nali, oltre che alla gestione e al corretto funziona-	
	mento dell'Associazione.	
	ARTICOLO 14 - IL PRESIDENTE	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associa-	
	zione e ne manifesta la volontà. Il Presidente può sot-	
	toscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi opera-	
	zione in nome e per conto dell'Associazione, nel ri-	
	spetto delle delibere del Consiglio Direttivo e del-	
	l'Assemblea dei soci.	
	2. In caso di sua assenza od impedimento egli è sostitui-	
	to dal Vice-Presidente più anziano.	

	3. Il Presidente:	
	a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'As-	
	sociazione nei confronti di terzi e in giudizio;	
	b) dà esecuzione alle delibere del consiglio diret-	
	tivo;	
	c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/po-	
	stali ed è autorizzato a eseguire incassi e ac-	
	cettazione di donazioni di ogni natura a qualsia-	
	si titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti	
	e da Privati, rilasciandone liberatorie quietan-	
	ze;	
	d) ha la facoltà di nominare avvocati e procurato-	
	ri nelle liti attive e passive riguardanti l'As-	
	sociazione davanti a qualsiasi Autorità Giudizia-	
	ria e Amministrativa;	
	e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e	
	del consiglio direttivo;	
	f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi com-	
	piuti dall'Associazione;	
	g) in caso di necessità e di urgenza assume i prov-	
	vedimenti di competenza del consiglio direttivo,	
	sottoponendoli a ratifica nella prima riunione	
	successiva;	
	h) attribuisce, ove sia necessario ed opportuno,	
	l'esercizio della rappresentanza dell'Associazione	

	ne anche a soggetti estranei al Consiglio Diret-	
	tivo	
	ARTICOLO 15 - IL VICE PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua at-	
	tribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio	
	delle proprie funzioni.	
	ARTICOLO 16 - DIMISSIONI	
	1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso	
	dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglie-	
	ri che non superino la metà del consiglio, subentreran-	
	no i primi dei non eletti nell'ordine di preferenza da	
	esse risultante in occasione delle procedure di nomina	
	dell'organo. Ove non vi siano candidati che abbiano ta-	
	li caratteristiche, il consiglio proseguirà carente	
	dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile do-	
	ve si procederà alle votazioni per surrogare i mancan-	
	ti che resteranno in carica fino scadenza dei consi-	
	glieri sostituiti.	
	2. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente	
	del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le	
	relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente	
	anziano fino alla nomina del nuovo Presidente che	
	dovrà aver luogo nel primo Consiglio Direttivo.	
	3. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e	
	non più in carica qualora per dimissioni o per qualsia-	

	si altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi	
	componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di	
	tale evento dovrà essere convocata con urgenza l'Assem-	
	blea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino	
	alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affa-	
	ri urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordina-	
	ria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal	
	Consiglio Direttivo decaduto.	
	ARTICOLO 17 - ORGANO DI CONTROLLO	
	1. L'Associazione può nominare l'organo di controllo, il	
	collegio sindacale o il revisore o il sindaco unico	
	nei casi consentiti dalla legge.	
	2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'arti-	
	colo 30 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117,	
	la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.	
	Nei casi previsti dal primo e terzo comma dell'art. 31	
	del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 N. 117 la nomina	
	del revisore legale è obbligatoria.	
	3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige	
	verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito li-	
	bro delle adunanze e delle deliberazioni di tale orga-	
	no, conservato nella sede dell'Associazione.	
	4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o	
	più membri dell'organo di controllo decadano dall'inca-	
	rico prima della scadenza del mandato, si provvede al-	

	la sostituzione degli stessi tramite una nuova elezio-	
	ne da parte dell'Assemblea.	
	I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipenden-	
	ti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed	
	imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche	
	all'interno dell'Associazione.	
	5. Non possono essere eletti alla carica di componente	
	dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dal-	
	l'ufficio:	
	a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal-	
	l'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'ina-	
	bilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una	
	pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici di-	
	rettivi;	
	b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto	
	grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge,	
	i parenti e gli affini entro il quarto grado degli am-	
	ministratori delle società controllate dall'Associazio-	
	ne;	
	6. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di di-	
	ritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Di-	
	rettivo.	
	ARTICOLO 18 - VOLONTARI	

	1. I volontari sono persone fisiche che condividono le	
	finalità dell'Associazione e che, per libera scelta,	
	prestano la propria attività tramite essa in modo per-	
	sonale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,	
	neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solida-	
	rietà.	
	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro	
	i volontari, associati o non associati, che svolgono	
	la loro attività in modo non occasionale.	
	2. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volon-	
	tari contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per	
	la responsabilità civile verso terzi.	
	3. L'attività del volontario non può essere retribuita	
	in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario	
	possono essere rimborsate le spese effettivamente so-	
	stenute e analiticamente documentate per l'attività	
	prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti sta-	
	biliti dal Consiglio Direttivo.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi	
	forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e	
	con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'en-	
	te di cui il volontario è associato o tramite il quale	
	svolge la propria attività volontaria.	
	ARTICOLO 19 - BILANCIO	

	1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio	
	di esercizio dell'Associazione, da sottoporre all'ap-	
	provazione Assembleare.	
	2. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 4 mesi dal-	
	la chiusura dell'esercizio ovvero entro centottanta	
	giorni qualora particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della Associazione lo richie-	
	dano.	
	3. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo	
	stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con	
	l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e	
	dalla relazione di missione che illustra le poste di	
	bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'en-	
	te e le modalità di perseguimento delle finalità statu-	
	tarie.	
	4. Se l'Associazione presenta ricavi, rendite, proventi	
	o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00	
	euro può redigere il bilancio nella forma del rendicon-	
	to finanziario per cassa.	
	5. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla mo-	
	dulistica definita con decreto del Ministro del lavoro	
	e delle politiche sociali del 5 marzo 2020.	
	6. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve	
	rappresentare in modo veritiero e corretto la situazio-	
	ne patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associa-	

		zione, nel rispetto del principio della trasparenza	
		nei confronti degli associati. Insieme alla convocazio-	
		ne dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del	
		giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo	
		a disposizione di tutti gli associati copia del bilan-	
		cio stesso.	
		7. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14	
		del D.Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio	
		sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessa-	
		ri.	
		8. Il bilancio, redatto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs	
		117/2017, andrà depositato al Registro Unico del Terzo	
		Settore entro il 30 giugno di ogni anno.	
		ARTICOLO 20 - ANNO SOCIALE	
		L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre	
		di ciascun anno.	
		ARTICOLO 21 - ENTRATE	
		Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
		a) quote e contributi degli associati;	
		b) eredità, donazioni e legati;	
		c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti loca-	
		li, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizza-	
		ti al sostegno di specifici e documentati programmi	
		realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi	
		dell'Unione europea e di organismi internazionali;	

	d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzio-	
	nati;	
	e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;	
	f) raccolte pubbliche di fondi	
	g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs.	
	117/2017	
	Gli eventuali utili della gestione, anche commerciale, do-	
	vranno essere reinvestiti nell'ambito dell'attività istitu-	
	zionale dell'Associazione.	
	ARTICOLO 22 - IL PATRIMONIO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti	
	i beni mobili ed immobili di proprietà della Associa-	
	zione, anche in seguito a successioni lasciti e dona-	
	zioni.	
	2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di rica-	
	vi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia	
	di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'atti-	
	ività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento	
	di finalità civiche, solidaristiche e di utilità socia-	
	le.	
	3. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiret-	
	to, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve	
	o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo	
	che la destinazione o la distribuzione non siano impo-	
	ste dalla legge, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del	

		d.lgs. 117/2017.	
		4. Il patrimonio può essere incrementato mediante:	
		a) eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili	
		che diverranno di proprietà dell'Associazione o che po-	
		tranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e do-	
		nazioni;	
		b) contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti	
		e soggetti pubblici e privati;	
		c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le ec-	
		cedenze di bilancio.	
		d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazio-	
		ne a patrimonio dell'Associazione di quella parte del-	
		le entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione	
		che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'atti-	
		vità corrente dell'Associazione.	
		e) per effetto di apporti degli Associati destinati a	
		incremento del patrimonio dell'Associazione	
		5. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la pru-	
		denza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguarda-	
		re la consistenza del patrimonio dell'Associazione.	
		6. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il	
		patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza in-	
		dugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla	
		normativa applicabile o comunque reso opportuno secon-	
		do criteri di perizia, prudenza e diligenza.	

	7. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consi-	
	glio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, pru-	
	denza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio	
	dell'Associazione al finanziamento dell'attività cor-	
	rente della Associazione.	
	ARTICOLO 23 - RACCOLTA FONDI	
	1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fon-	
	di al fine di finanziare le proprie attività di inte-	
	resse generale, anche attraverso la richiesta a terzi	
	di lasciti, donazioni e contributi di natura non corri-	
	spettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svol-	
	ta anche mediante sollecitazione al pubblico o attra-	
	verso la cessione o erogazione di beni o servizi di mo-	
	dico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, in-	
	clusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei princi-	
	pi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti	
	con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quan-	
	to prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.	
	2. L'adesione all'Associazione non comporta per gli Asso-	
	ciati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori	
	rispetto al versamento della Quota Annuale. É comunque	
	facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori	
	rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla	
	normativa vigente.	
	3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	

		che sia effettuato dall'Associato all'Associazione,	
		non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi a-	
		venti causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in	
		particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Asso-	
		ciazione né in caso di morte, di estinzione, di reces-	
		so o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.	
		4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati,	
		che sia effettuato dall'Associato o da qualunque sog-	
		getto terzo a favore dell'Associazione, non attribui-	
		sce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione	
		o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti	
		di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo	
		Statuto e dalla normativa vigente; né, in particolare,	
		attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associa-	
		zione o al suo patrimonio né alcuna quota di participa-	
		zione all'Associazione che sia considerabile come di	
		titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia ef-	
		fettuato l'apporto o il versamento o che da costoro	
		sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo	
		particolare né per successione a titolo universale, né	
		per atto tra vivi né a causa di morte.	
		ARTICOLO 24 - LIBRI SOCIALI	
		1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti li-	
		bri sociali:	
		a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a	

		cura del consiglio direttivo;	
	b)	il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
		delle assemblee, in cui devono essere trascritti	
		anche i verbali redatti per atto pubblico, tenu-	
		to a cura del consiglio;	
	c)	il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
		dell'organo di amministrazione, dell'organo di	
		controllo, e degli altri organi sociali;	
	d)	il registro dei volontari, tenuto a cura del	
		consiglio direttivo.	
		I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, facendone	
		richiesta scritta al consiglio direttivo.	
		ARTICOLO 25 - SCIoglimento	
	1.	Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'as-	
		semblea generale dei soci.	
	2.	L'assemblea che dispone lo scioglimento dell'associazio-	
		ne stabilisce contestualmente le modalità e gli incarichi	
		per la messa in liquidazione.	
	3.	In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio resi-	
		duo è devoluto, previa delibera dell'Assemblea degli Associa-	
		ti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad al-	
		tri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'ar-	
		ticolo 9 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.	
		ARTICOLO 26 -NORME TRANSITORIE	
	1.	Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono	

[illegible]

[illegible]